

Amministrazione Provinciale dell'Aquila



Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe pubblica degli eletti

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 3 marzo 2009

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Art.1

Il presente Regolamento si applica ai Consiglieri Provinciali, al Presidente della Provincia e agli Assessori Provinciali, nel proseguo chiamati Amministratori Provinciali.

Art. 2

Sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila devono essere disponibili per il/la Presidente della Provincia, per ciascun componente della Giunta Provinciale, e per ciascun eletto al Consiglio Provinciale i seguenti dati:

- a) Nome, cognome, luogo e data di nascita;
- b) Professione svolta;
- c) Numero di codice fiscale;
- d) Esperienze amministrative pregresse ed altri incarichi pubblici;
- e) Indennità o gettoni di presenza percepiti dalla Provincia;
- f) Rimborsi spese percepiti dalla Provincia;
- g) Dichiarazione dei redditi annuale in forma sintetica su modello predisposto dall'Amministrazione Provinciale;
- h) Dichiarazione dei finanziamenti e /o dei doni ricevuti durante l'espletamento del mandato;
- i) Spese per lo staff.

Art. 3

Gli Amministratori Provinciali entro sessanta giorni dalla convalida di cui al D.P.R. 15/05/1960 n. 570 sono tenuti a depositare presso la Segreteria Generale della Provincia i dati e le notizie sopraindicati all'art. 2.

Successivamente entro il mese di dicembre di ogni anno ovvero entro il mese dalla scadenza del mandato gli stessi sono tenuti a depositare un'attestazione sulle variazioni intervenute nonché copia della dichiarazione dei redditi.

La Segreteria Generale provvederà alla pubblicazione sul sito istituzionale avvalendosi del settore informatico della Provincia.

Art. 4

Sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila devono altresì essere disponibili:

- a) Proposte di deliberazioni presentate;
- b) Ordini del giorno, mozioni ed interpellanze;
- c) Quadro delle presenze ai lavori dell'organo collegiale di appartenenza (Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari) ed i voti espressi.

Art. 5

Sul sito istituzionale dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila devono altresì essere disponibili i seguenti atti:

- a) il bilancio annuale e pluriennale, il piano triennale delle opere pubbliche e la relazione previsionale e programmatica, nonché il piano di valorizzazione del patrimonio;
- b) il Piano Esecutivo di Gestione;

- c) le deliberazioni approvate in ordine cronologico, comprensive del resoconto stenografico degli interventi durante le sedute dell'assemblea consiliare;
- d) i bandi e gli esiti di gara;
- e) Un elenco in merito all'assegnazione degli incarichi esterni in cui siano specificati:
 - Settore proponente;
 - Soggetto assegnatario;
 - Tipologia dell'incarico;
 - Ammontare del compenso;
 - Data di conferimento e scadenza dello stesso,
 - Se trattasi di nuovo incarico oppure di rinnovo;
 - Eventuali rapporti di consulenza con società partecipate dalla Provincia;
 - Dichiarazione dell'assegnatario di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dai regolamenti.

Art. 6

Quale norma transitoria di prima applicazione, le disposizioni di cui agli articoli nn. 2,3 e 4 devono essere applicate entro il termine perentorio di trenta giorni dall'approvazione del presente atto. Le disposizioni di cui all'art. 5 devono essere applicate entro il termine perentorio di novanta giorni dall'approvazione del presente atto.

Art. 7

Nelle more della concreta attuazione del presente Regolamento, continuano ad essere in vigore le precedenti norme regolamentari in tema di trasparenza amministrativa e di informazione.

Art. 8

L'articolo 50 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale è abrogato con l'entrata in vigore del presente Regolamento.